

# **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BCC di GAMBATESA**

*Focus su Articoli del Regolamento oggetto di modifica*

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

**Art. 1 - Ambito di Applicazione**

**1.1** Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

**1.2** Il procedimento di elezione delle cariche sociali disciplinato nel Capo VII non trova applicazione in caso di nomine previste dall'art. 22-bis dello statuto della Banca

**Art. 1 - Ambito di Applicazione**

**1.1** Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa fermo quanto previsto dallo statuto sociale della Banca (di seguito anche "Statuto").

**1.2** Il procedimento di elezione delle cariche sociali disciplinato nel Capo VII non trova applicazione in caso di nomine previste dall'art. 22-bis dello Statuto.

**1.3** Per i candidati esponenti individuati nell'ambito di un progetto di fusione o di scissione, fermi il possesso dei requisiti statutari e di legge ed i poteri spettanti alla Capogruppo, il Capo VII trova applicazione limitatamente alla valutazione preventiva degli stessi e alle competenze della Commissione elettorale. Si applicano gli artt. 22 e 23 in quanto compatibili.

**1.4** Per i casi di cooptazione di Amministratori, il procedimento disciplinato dal Capo VII trova applicazione limitatamente alla fase assembleare e non per le attività di competenza del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 2 - Contenuto dell'avviso di convocazione**

**2.1** L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

**Art. 2 - Contenuto dell'avviso di convocazione**

**2.1** L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. Inoltre, l'avviso deve indicare i soggetti eventualmente autorizzati ad autenticare le deleghe oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i giorni e gli orari in cui potranno essere ricevuti i soci per l'autenticazione delle deleghe.

**Art. 3 - Luogo e tempo dell'adunanza**

**3.1** L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari. L'avviso di convocazione indica gli ulteriori luoghi audio/video collegati a cura della Banca, nei quali i soci possono affluire, risultando intervenuti, sebbene la riunione si ritenga svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**Art. 3 - Luogo e tempo dell'adunanza**

**3.1** L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno della zona di competenza territoriale ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari. L'avviso di convocazione indica gli ulteriori luoghi audio/video collegati a cura della Banca, nei quali i soci possono affluire, risultando intervenuti, sebbene la riunione si ritenga svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

**Art. 4 - Pubblicità dell'avviso di convocazione**

**4.1** Ai sensi dello Statuto, l'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi - via posta ordinaria o elettronica, via telefax o mediante consegna - a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci.

**Art. 4 - Pubblicità dell'avviso di convocazione**

**4.1** Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora disposto dal Consiglio di Amministrazione, l'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi - via posta ordinaria o elettronica, via telefax o mediante consegna - a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci.

**Art. 6 - Legittimazione all'intervento in Assemblea**

**6.1** Possono intervenire e hanno diritto di voto, in proprio o per delega, coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

**6.2** All'assemblea possono intervenire e prendere parola, senza diritto di voto, i sindaci della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza (di seguito anche il "Gruppo") e un rappresentante della medesima. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Banca aderisce nonché un rappresentante della Federazione Nazionale (di seguito anche "Federacasse").

**6.3** Possono infine intervenire altri soggetti la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

**Art. 6 - Legittimazione all'intervento in Assemblea**

**6.1** Possono intervenire e hanno diritto di voto, in proprio o per delega, coloro che, il giorno dello svolgimento della adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

**6.2** All'assemblea possono intervenire e prendere parola, senza diritto di voto, i sindaci della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito, rispettivamente, anche "Capogruppo" e "Gruppo") e un rappresentante della medesima. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale a cui la Banca aderisce nonché un rappresentante della Federacasse - Federazione Italiana delle BCC-CRA.

**6.3** Possono infine intervenire altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori assembleari. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

**Art. 7 - Verifica degli intervenuti**

**7.2** L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari o rappresentative dei voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto

**Art. 7 - Verifica degli intervenuti**

**7.2** Ai fini dell'espletamento dell'attività di cui al comma precedente, all'ingresso della sala che ospita i lavori assembleari, nonché delle sedi collegate in video-tele conferenza, opera un ufficio composto da Personale della Banca, ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, da personale esterno di società specializzate, al quale è affidato il compito - sotto la responsabilità del presidente dell'Assemblea e, presso le sedi collegate, di coloro che sono appositamente incaricati dal Consiglio - di effettuare le relative verifiche.

**7.3** L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio -quando disposto dal presidente - un numero di schede pari o rappresentative dei voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

**7.3** Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.

**7.5** Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

delega. La Banca identifica le modalità operative che consentono di individuare il numero dei voti esercitabili dal socio, sia per il voto palese sia per il voto segreto. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento o altro strumento idoneo.

**7.4** Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto su supporto cartaceo e/o informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.

**7.6** Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza per acquisizione dati audio/video, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

**Art. 8 - Presidente dell'Assemblea**

**8.1** Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'Assemblea presieduta, per tale incombenza, dal più anziano come socio.

**8.4** Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

**Art. 8 - Presidente dell'Assemblea**

**8.1** Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto secondo l'ordine in esso indicato. In mancanza di questi soggetti, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta da una persona designata dall'Assemblea; per l'operazione di designazione l'Assemblea sarà presieduta dal socio più anziano di età presente fisicamente.

**8.4** Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento. A tal fine il presidente può disporre di un servizio d'ordine appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione che sarà comunque munito di apposito segno di riconoscimento.

**Art. 9 - Verifica del quorum costitutivo**

**9.1** Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se il quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo richiesto dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente ne dà comunicazione agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.

**Art. 9 - Verifica del quorum costitutivo**

**9.1** Il Presidente dell'Assemblea, assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se il quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione altrimenti constata la mancata costituzione e rinvia l'Assemblea alla seconda convocazione ove prevista. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo richiesto dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché l'Assemblea sia nuovamente convocata entro i successivi trenta giorni.

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

**Art. 10 - Apertura dei lavori**

**10.2** L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

**Art. 10 - Apertura dei lavori**

**10.2** L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina tra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle Assemblee Straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio. Il numero degli scrutatori deve essere ritenuto congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

**Art. 12 - Discussione**

**12.4** Il Presidente o la persona da lui designata risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

**12.5** Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

**Art. 12 - Discussione**

**12.4** Il presidente o la persona designata dal Consiglio di Amministrazione intervenuta ai sensi dell'articolo 11 risponde di norma al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

**12.5** Esaurita la trattazione di ciascuna delle materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la relativa discussione.

**Art. 14 - Organizzazione della votazione**

**14.2** Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.

**14.3** Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

**14.4** Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

**Art. 14 - Organizzazione della votazione**

**14.2** Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dal presente regolamento, se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.

**14.3** Le proposte di deliberazione sono votate di norma per alzata di mano, con controprova. Il presidente può individuare, motivandone la decisione, in luogo della votazione per alzata di mano, altra modalità di voto palese (a titolo esemplificativo: alzata e seduta; spostamento nell'aula; appello nominale; utilizzo di strumenti elettronici e similari; ecc.).

**14.4** Il presidente stabilisce le modalità di rilevazione e di computo dei voti, tenendo conto che dal verbale assembleare deve risultare, ai sensi dell'art. 2375

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

**14.5** Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

cod. civ., eventualmente anche attraverso il richiamo ai relativi allegati, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di votazione palese, qualora risulti manifesta la sproporzione tra le diverse espressioni di volontà, si può computare soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità agli scrutatori o al segretario durante o subito dopo la votazione.

**14.5** Una volta votata ciascuna delle proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiusa la relativa votazione.

**Art. 15 - Ambito di applicazione**

**15.1** Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo dell'intero organo aziendale o di sostituzione, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato mediante cooptazione o nomina da parte dell'organo competente. In ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dell'organo aziendale, i termini previsti nell'articolato del presente Capo si intendono dimezzati.

**Art. 15 - Ambito di applicazione**

**15.1** Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo integrale o parziale e dell'eventuale integrazione dell'organo aziendale o di sostituzione, da parte dell'assemblea, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato. In ipotesi di integrazione o di sostituzione, in corso di mandato, di uno o più componenti dell'organo aziendale, i termini previsti nell'articolato del presente Capo si intendono dimezzati.

**15.2** Per le nomine dei componenti del Collegio dei probiviri, fatto salvo quanto espressamente disposto, il presente Capo trova applicazione limitatamente ai termini disposti dai commi 3 e 4 dell'art. 21.

**Art. 16 - Diritto di candidarsi**

**16.2** Entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.

**Art. 16 - Diritto di candidarsi**

**16.2** Entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dagli organi aziendali, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

**Art. 17 - Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco**

**17.1** Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza, nonché di indipendenza richiesti dallo Statuto e dal Decreto.

**17.2** Il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci presentano elenchi di candidati tenendo conto anche degli eventuali limiti al numero di mandati stabiliti all'interno dello Statuto. I soci possono presentare anche singole candidature al di fuori degli elenchi.

**17.4** Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dagli amministratori uscenti deve essere sottoscritto da almeno 50 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista da lui sostenuta. Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5.

**17.5** Le candidature di singoli soci al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma devono essere sottoscritte da almeno 20 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

**17.6** I soci candidati alla carica di sindaco non possono sostenere alcun elenco di candidati.

**17.7** Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i soci sostenitori presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.

**Art. 18 - Commissione elettorale**

**18.1** Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 16 e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento

**Art. 17 - Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco**

**17.1** Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal Decreto.

**17.2** Il Consiglio di Amministrazione e i soci presentano elenchi di candidati o singole candidature nel rispetto dei requisiti sulla composizione dell'organo definiti dallo Statuto e della normativa sulla quota di genere applicabile, nonché tenendo conto della composizione quantitativa e qualitativa ottimale definita dagli organi aziendali..

**17.4** Ciascun candidato può concorrere per un solo organo e per una sola carica, nell'ambito di un elenco o di una candidatura singola. È preclusa la candidatura contemporanea alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente.

**17.5** Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da almeno 50 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati per ciascun organo e, in tal caso, non potrà sostenere alcuna candidatura singola inerente ai medesimi organi; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida alcun elenco o singola candidatura da lui sostenuto. La firma di ciascun socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5.

**17.6** Le candidature di singoli soggetti al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma, diverse dai candidati presentati dal Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoscritte da almeno 20 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali.

**17.7** I soci candidati non possono sostenere alcun elenco di candidati o singole candidature.

**17.8** Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i soci rappresentanti di cui all'art. 19.3 presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.

**Art. 18 - Commissione elettorale**

**18.1** Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 16 e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

elettorale, una Commissione elettorale composta da 3 persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri.

**18.2** La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20.

elettorale, una Commissione elettorale composta da 3 persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri. I componenti della Commissione elettorale restano in carica fino a nuova delibera consiliare che ne ridetermini la composizione.

**18.2** La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20. Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, la Commissione Elettorale è chiamata a verificare esclusivamente l'assenza dei nominativi dei candidati proposti nel libro dei soci.

**Art. 19 - Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature**

**19.1** Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci sostenitori predispongono e depositano personalmente presso la sede sociale, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

**19.2** Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi.

**19.3** Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati designa il socio rappresentante dell'elenco medesimo individuato tra i soci sostenitori, deve essere

**Art. 19 - Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature**

**19.1** Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le *cariche sociali, i soci* rappresentanti di cui al successivo comma 3 depositano personalmente presso la sede sociale, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

**19.2** Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e, per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile.

**19.3** Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati o singola candidatura, sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione, in caso di candidati amministratori, della conformità alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
  - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
  - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico;
  - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
    - (i) la carica alla quale concorre;
    - (ii) l'indicazione del socio rappresentante dell'elenco di appartenenza;
    - (iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
    - (iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
    - (v) l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento.

Le previsioni di cui al numero 2 del presente comma si applicano anche alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

19.4 Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

**Art. 20 - Valutazione preventiva dei candidati**

**20.2** La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, inoltra alla Capogruppo gli elenchi dei candidati, o i nominativi dei singoli candidati e la relativa documentazione. Al riguardo, il

medesima, individuato tra i soci sostenitori o individuato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 5 e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione della conformità alla composizione quali-quantitativa stabilita dall'organo aziendale pertinente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo; tale dichiarazione non è richiesta in caso di presentazione di candidatura singola in occasione del rinnovo o della sostituzione di almeno due membri dell'organo aziendale pertinente;
2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
  - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
  - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, redatto secondo lo standard messo a disposizione dalla Banca;
  - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
    - (i) la carica alla quale concorre;
    - (ii) l'indicazione del socio rappresentante di cui al presente comma;
    - (iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
    - (iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
    - (v) l'impegno ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo.
3. l'elenco delle firme dei soci sostenitori che riporta, su ogni foglio di compilazione e in formato dattiloscritto, l'elenco di candidati o la singola candidatura oggetto di sottoscrizione.

19.4 - nulla

**Art. 20 - Valutazione preventiva dei candidati**

**20.2** La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, verifica esclusivamente la regolarità delle candidature. La Banca trasmette, pertanto, alla Capogruppo gli esiti degli accertamenti svolti dalla

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:

- a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17;
- b) il conseguimento, da parte degli amministratori uscenti candidatisi, di 12 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà;
- c) la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell'elenco dei candidati amministratori, e in particolare della lista provvisoria in esso individuata, alla composizione ideale individuata dal Consiglio di Amministrazione uscente e resa nota nell'avviso di cui all'art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustifichino le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
- d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

Commissione elettorale e la documentazione relativa alle candidature ritenute valide. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:

- a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17 sulla base della documentazione prodotta dal candidato;
- b) il conseguimento, da parte dei candidati esponenti uscenti del numero minimo di crediti formativi previsto nelle politiche interne del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sulla formazione degli esponenti aziendali tempo per tempo vigente;
- c) ove prevista, la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell'elenco dei candidati, in particolare della lista provvisoria in esso individuata, o della singola candidatura proposta alla composizione ottimale individuata dall'organo aziendale pertinente e resa nota nell'avviso di cui all'art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustifichino le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo;
- d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

**Art. 21 - Presentazione delle candidature definitive**

**21.1** Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi.

**21.2** I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria.

**21.3** Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente le liste presso la sede sociale, ovvero

**Art. 21 - Presentazione delle candidature definitive**

**21.1** Le candidature definitive sono presentate mediante nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi o liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e, per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina.

**21.2** I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria. In casi eccezionali, adeguatamente giustificati, qualora le liste definitive così composte non contenessero un numero di candidati corrispondente a quanto previsto dall'art. 21.1, possono essere inseriti nelle liste definitive, previa autorizzazione della Capogruppo, uno o più candidati non presenti nelle liste provvisorie. Per tali candidati occorre effettuare la valutazione preventiva di cui all'art. 20, il cui esito integra e modifica il parere preventivo che deve essere

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

**21.4** Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

**Art. 22 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati e preparazione dei lavori assembleari**

**22.3** I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati o di singole candidature, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, Presidente del Collegio dei probiviri, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante entro il termine di 15 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

**21.3** Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente le liste presso la sede sociale, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'orario di presentazione.

**21.4** Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'orario di presentazione.

**Art. 22 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati e preparazione dei lavori assembleari**

**22.3** I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati o di singole candidature, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, oltre ai nominativi di coloro i quali sono candidati quali Presidente del Collegio dei probiviri, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

**Art. 23 - Modalità di votazione**

**23.2** Prima di procedere con la votazione, il Presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al processo ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati alla lista provvisoria.

**23.3** La valutazione negativa relativamente ai punti b) e c) del secondo comma dell'articolo 20, nonché relativamente all'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo di cui al terzo comma del medesimo articolo, non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa, o la singola candidatura e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio del potere di nomina extra-assembleare attribuito alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

**23.4** L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il Presidente pone in votazione le singole liste di candidati, o le singole candidature.

**23.5** In caso di elezione segreta, il socio riceve un numero di schede elettorali equivalente al numero o alla tipologia di schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.

**23.7** Le schede riportanti un numero complessivo di preferenze superiore al numero di esponenti da nominare sono nulle; tale previsione deve essere riportata all'interno delle schede elettorali. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

**Art. 24 - Scrutinio**

**Art. 23 - Modalità di votazione**

**23.2** Prima di procedere con la votazione, il Presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al procedimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 21. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati di cui alla lista provvisoria.

**23.3** La valutazione negativa relativamente ai punti b), c) e d) del secondo comma dell'articolo 20, non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa, o la singola candidatura e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio dei poteri attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28-bis dello Statuto.

**23.4** L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il Presidente pone in votazione le singole liste di candidati, o le singole candidature, iniziando dalla lista o dalla candidatura singola proposta dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può votare a favore di un numero di soggetti non superiore al numero di componenti dell'organo o delle cariche da eleggere.

**23.5** In caso di votazione a scrutinio segreto, il socio riceve un numero di schede elettorali equivalente al numero di voti a lui attribuiti ai sensi del terzo comma dell'art. 7. Non è consentito l'utilizzo parziale delle schede elettorali, pertanto il socio deve introdurre nell'urna tutte le schede di voto a lui attribuite.

**23.7** Le schede riportanti un numero complessivo di preferenze superiore al numero di esponenti da nominare, per ciascun organo o carica, sono nulle; tale previsione deve essere riportata all'interno delle schede elettorali. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

**Art. 24 - Scrutinio**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

<p><b>24.3</b> In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati contrari alla delibera assunta e quelli espressi dagli astenuti, mentre, per differenza, si computano i voti risultati favorevoli alla delibera assunta.</p>	<p><b>24.3</b> In caso di votazione palese si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 14.</p>
<p><b>Art. 25 - Proclamazione</b></p> <p><b>25.2</b> Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23.</p>	<p><b>Art. 25 - Proclamazione</b></p> <p><b>25.2</b> Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli nel rispetto dell'art. 28, comma 4, dello Statuto, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23; fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.</p>
<p><b>Art. 26 - Chiusura dei lavori</b></p> <p><b>26.3</b> In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.</p>	<p><b>Art. 26 - Chiusura dei lavori</b></p> <p><b>26.3</b> Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, il presidente può prorogare l'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. In tal caso il presidente stesso si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.</p>
<p><b>Art. 27 - Pubblicità dei lavori</b></p> <p><b>27.1</b> Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.</p>	<p><b>Art. 27 - Pubblicità dei lavori</b></p> <p><b>27.1</b> Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.</p>
<p><b>Art. 28 - Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo</b></p> <p><b>28.1</b> Entro 5 giorni lavorativi bancari dalla votazione assembleare, la Banca provvede a inviare alla segreteria degli organi statutari della Capogruppo l'elenco dei componenti eletti.</p> <p><b>28.2</b> Laddove la Capogruppo rilevi che la maggioranza dei membri dell'organo non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e dalla normativa interna ovvero non</p>	<p><b>Art. 28 - Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo</b></p> <p><b>28.1</b> Entro 5 giorni dalla votazione assembleare, la Banca comunica alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti mediante gli appositi canali.</p> <p><b>28.2</b> Laddove la Capogruppo rilevi che la composizione dell'organo non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e dalla normativa interna ovvero non sia adeguata a garantire l'efficacia e l'unitarietà della propria attività di direzione e</p>

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO DEL 07.05.2022  
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO AGGIORNATO  
(TESTO NUOVO)**

sia adeguata a garantire l'efficacia e l'unitarietà della propria attività di direzione e coordinamento, nonché la sana e prudente gestione della Banca, la Capogruppo stessa può emettere direttive mediante le quali sollecita la Banca a sostituire uno o più componenti sino a concorrenza della maggioranza dei membri dell'organo.

coordinamento, nonché la sana e prudente gestione della Banca, la Capogruppo stessa può emettere direttive mediante le quali sollecita la Banca a sostituire uno o più componenti sino a concorrenza della maggioranza dei membri dell'organo.

**Art. 29 - Modificazioni del Regolamento**

**29.3** Il presente regolamento può essere altresì modificato nel rispetto del seguente iter procedurale:

- a) un numero di soci non inferiore a 200 può promuovere e depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le firme dei soci proponenti autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5;
- b) il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificata la regolarità formale della proposta, richiede alla Capogruppo l'autorizzazione alla modifica;
- c) il Consiglio di Amministrazione della Banca, a fronte dell'esito positivo della consultazione, inserisce la proposta di modifica come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

**Art. 29 - Modificazioni del Regolamento**

**29.3** Il presente regolamento può essere altresì modificato nel rispetto del seguente iter procedurale:

- a) un numero di soci non inferiore a 200 può promuovere e depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le firme dei soci proponenti autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5;
- b) il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificata la regolarità formale della proposta, richiede alla Capogruppo l'autorizzazione alla modifica;
- c) il Consiglio di Amministrazione della Banca, a fronte dell'esito positivo della consultazione, inserisce la proposta di modifica come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva.